



## **Comparto Sicurezza e Difesa, non cambiano i limiti ordinamentali già previsti per la pensione di vecchiaia**

### **Aggiornata la speranza di vita che si applica anche ai nostri Comparti**

Ecco i nuovi requisiti per andare in pensione di anzianità nel biennio 2019 -2020 ovvero al compimento dell'età ordinamentale se non si è maturato il diritto alla pensione anticipata.

Com'è ben noto, al Personale del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, si applicano requisiti previdenziali diversi da quelli generali vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni sostitutive ed esclusive in virtù delle specificità riconosciute ai lavoratori di questo settore.

Infatti, poiché il regolamento di armonizzazione, al quale la riforma FORNERO aveva demandato il compito di innalzare i requisiti anagrafici e contributivi, non è stato mai adottato, al personale appartenente del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico si applicano ancora i requisiti vigenti prima della riforma FORNERO.

Tuttavia, l'ultimo adeguamento alla speranza di vita, interesserà anche il Personale del Comparto Sicurezza, Difesa, e soccorso pubblico. L'età pensionabile, infatti, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 da un lato deve essere adeguata con la speranza di vita e dall'altro continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra Mobile (di 12 mesi). A differenza di quanto avviene nel regime generale riformato dalla Legge FORNERO.

Al riguardo, l'Inps, ha fornito indicazioni con la circolare nr. 62 del 04 aprile 2018, confermando l'adeguamento dei requisiti di pensionamento del personale appartenente alla Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza, vigili del Fuoco, Esercito, Marina, ed Aeronautica, nella misura stabilita dal decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia dello scorso 5 Dicembre 2017.

Vediamo in dettaglio qual è la situazione attuale per quel che concerne le pensioni di vecchiaia e di anzianità contributiva.

#### **La Pensione di Vecchiaia**

si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado. L'età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi. I limiti ordinamentali della pensione di vecchiaia, che restano invariati, sono:

- Dirigente generale: 65 anni;
- Dirigente superiore: 63 anni;
- Qualifiche inferiori: 60 anni.

Il requisito anagrafico, infatti, non viene adeguato agli incrementi della Speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione di anzianità, cioè i 35 anni di contribuzione (e non solo gli anni di effettivo servizio).

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età ordinamentale previsto, in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza, e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, solo in questo caso il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere adeguato alla speranza di vita (12 mesi dal 1° gennaio 2019 anziché i 7 vigenti fino al 31 dicembre 2018).

Resta inteso che il collocamento a riposo d'ufficio avviene sempre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è compiuta l'età anagrafica prevista, a secondo del ruolo di appartenenza.

Nella tabella a seguire sono indicati i requisiti con l'adeguamento alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2018 e dal 31 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020.

Questi limiti, come già detto riguardano solo coloro che al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia non abbiano già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (35 anni di contribuzione).

La pensione di Vecchiaia per il Personale della Polizia di Stato			
Ruolo	Qualifica	Sino al 31/12/2018	Requisiti dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020
Funzionari	Dirigente Generale	65 anni e 7 mesi	66 anni (*)
	Dirigente Superiore	63 anni e 7 mesi	64 anni (*)
	Restanti Qualifiche	60 anni e 7 mesi	61 anni (*)
Ispettori	Tutte le Qualifiche	60 anni e 7 mesi	61 anni (*)
Sovrintendenti	Tutte le Qualifiche	60 anni e 7 mesi	61 anni (*)
Agenti/Assistenti	Tutte le Qualifiche	60 anni e 7 mesi	61 anni (*)
<p><i>Con almeno 20 anni di contributi. Si applicano i meccanismi della Finestra Mobile (12 mesi) e dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita (dal 01.01.2019 è di 12 mesi (*) sino al 31/12/2020) qualora non si abbia al raggiungimento del limite anagrafico della Qualifica rivestita, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità</i></p>			

### La Pensione di anzianità

In alternativa al pensionamento di vecchiaia i lavoratori del Comparto Sicurezza -Difesa e Soccorso Pubblico, possono accedere, alla pensione di anzianità:

- al raggiungimento di una anzianità contributiva di 41 anni indipendentemente dall'età anagrafica;
- al perfezionamento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni unitamente ad un'età anagrafica di almeno 58 anni;
- oppure con 54 anni e la massima anzianità contributiva (\*) prevista dall'ordinamento di appartenenza (80% della base pensionabile al 31 dicembre 2011).

Coloro che accedono alla pensione con il requisito dei 41 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica, diversamente dagli altri scontano una finestra mobile leggermente più lunga pari a 15 mesi, contro i 12 previsti per gli altri casi (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011).

Nella tabella a seguire sono riportati i requisiti per accedere alla pensione di anzianità sino al 31 dicembre 2018 e quelli dal 31 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020.

La pensione di Anzianità per il Personale della Polizia di Stato			
Ruolo	Qualifica	sino al 31 dicembre 2018	Requisiti dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020
Funzionari	Tutte le qualifiche	40 anni e 7 mesi di contribuzione (indipendentemente dall'età anagrafica)	41 annidi contribuzione (indipendentemente dall'età anagrafica)
		57 anni e 7 mesi e 35 anni di contribuzione	58 anni e 35 anni di contribuzione
Ispettori Sovrintendenti Agenti/Assistenti	Tutte le qualifiche	53anni e 7 mesidi età e massima anzianità contributiva al 31/12/2011 (*)	54annidi età e massima anzianità contributiva al 31/12/2011 (*)
		57 anni e 7 mesi e 35 anni di contribuzione	58 anni e 35 anni di contribuzione
		40 anni e 7 mesi di contribuzione (indipendentemente dall'età anagrafica)	41 annidi contribuzione (indipendentemente dall'età anagrafica)
<p>L'art. 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche. Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva (aliquota 80%) dovrà sussistere alla data del 31/12/2011. (*)</p>			

## RIEPILOGO

La pensione per il Personale della Polizia di Stato dal 2019 al 2020		
Tipo Prestazione	Requisiti	Finestra Mobile
Pensione di Anzianità	54anni di età e massima anzianità contributiva al 31/12/2011 (aliquota 80% della base pensionabile)	12 mesi
	58 anni e 35 anni di contribuzione	12 mesi
	41 anni di contribuzione (indipendentemente dall'età anagrafica)	15 mesi
Pensione di Vecchiaia * Con almeno 35 anni di contribuzione	Dirigente Generale 65 anni	
	Dirigente Superiore 63 anni	
	Tutte le altre Qualifiche 60 anni	
Con meno di 35 anni di Contribuzione (quindi non avendo ancora maturato il diritto alla pensione di anzianità)	Dirigente Generale 66 anni	12 mesi
	Dirigente Superiore 64 anni	12 mesi
	Tutte le altre Qualifiche 61 anni	12 mesi

\* L'età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio della qualifica rivestita

### FESI (secondo livello di contrattazione)

Si è tenuta venerdì mattina la riunione per l'accordo relativo agli istituti del secondo livello di contrattazione (reperibilità, produttività collettiva, cambi turni e servizi resi in alta montagna).

Le disponibilità finanziarie sono 114 milioni di euro che dovrebbero giungere a 118 milioni di euro complessivi.

Nell'occasione l'Amministrazione presentava il resoconto dei turni effettuati per ogni singolo istituto e il numero dei beneficiari ai quali dover attribuire le risorse secondo un'ipotesi che prevedeva importi invariati per la reperibilità, i cambi turni e i servizi resi in alta montagna rispetto all'anno 2016. Relativamente alla produttività collettiva, invece, anche alla luce dei numerosi ritardi registrati da parte di alcuni uffici che hanno richiesto circa 260 mila euro a copertura delle prestazioni comunicate in ritardo, l'Amministrazione presentava tre ipotesi di renumerazione della produttività collettiva che, per effetto della variazione dei tre importi ipotizzati, avrebbero consentito di accumulare un residuo di stanziamento al fine di coprire ulteriori eventuali e tardive segnalazioni che, a quella data, non erano ancora pervenute. In merito, facendo riferimento anche alle numerose segnalazioni pervenute dalle Segreterie Provinciali del Siulp circa il pervicace e persistente ostracismo operato dall'Amministrazione in sede di verifica nell'ambito delle singole provincie e del fatto che la seconda voce più consistente nell'assorbimento delle risorse complessive era rappresentata dalla reperibilità, il Siulp, con la maggioranza delle altre sigle sindacali, chiedeva all'Amministrazione di fornire tutti i dati, a livello nominativo dei beneficiari, al fine di verificare la corretta applicazione dell'accordo secondo uno spirito di equa distribuzione dei carichi di lavoro ma anche delle risorse. Ciò anche in considerazione del fatto che i beneficiari della reperibilità, sulla quale sono stati investiti oltre 8 milioni di euro, vedeva come beneficiari soltanto un terzo dei poliziotti attualmente in servizio. Vale la pena ricordare che, sin dalla sua istituzione, il secondo livello di contrattazione è stato individuato per rispondere a due precise esigenze. La prima quella di istituire anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato un meccanismo che consentisse di percepire una sorta di "14<sup>a</sup> mensilità come già previsto nel privato e per gli altri settori del Pubblico impiego"; mentre la seconda, finalizzata a garantire una migliore qualità della vita dei poliziotti, ha introdotto una "sanzione" per l'Amministrazione ogni qual volta la stessa violava la pianificazione settimanale nella predisposizione del foglio di servizio giornaliero, sconvolgendo l'attività lavorativa dei colleghi e quindi la loro vita familiare. Dagli stessi dati presentati dall'Amministrazione emergeva, altresì, che l'istituto del cambio turno, ad esempio, pur essendo stato ridimensionato di molto rispetto a quanto si registrava prima dell'istituzione del secondo livello di contrattazione per i soli colleghi delle specialità (in particolare la stradale), il numero dei cambi turno complessivi risultava essere ancora particolarmente elevato. Non solo; questo allarme, scaturito dall'analisi dei dati presentati, risultava ancora più preoccupante e ambiguo, pertanto necessita di chiarimenti, se ad esso venivano collegate tutte le segnalazioni delle Segreterie Provinciali relativamente, ad esempio, alla difformità con cui venivano qualificati i cambi turni e al numero eccessivo degli stessi cui risultavano essere stati sottoposti i poliziotti dei Reparti Mobili. Questi ultimi, infatti, del tutto giustificato dal fatto che i medesimi erano destinatari dell'indennità forfettaria di cambio turno, risultano destinatari di una vera e propria schizofrenia organizzativa che, se fosse stata pagata per singolo cambio turno, avrebbe portato nelle loro tasche una somma sicuramente maggiore di quella percepita a titolo forfettario. Non di meno, incongruente e abusata è apparsa la pratica delle cosiddette "variazioni", sempre denunciata dalle Segreterie Provinciali e previste dall'accordo in sede di pianificazione settimanale che, come noto, consente di cambiare il turno ai colleghi per ben due volte, prevedendo il pagamento dell'indennità solo per la seconda variazione. Questo istituto, concesso dal Sindacato per senso di responsabilità e con l'impegno che ad esso vi fosse stato un ricorso solo in caso eccezionale, nella pratica, come rilevato in sede di verifica, è diventata la prassi dell'Amministrazione nella predisposizione della pianificazione settimanale per raggiungere due scopi ben precisi. Il primo, in un'ipotesi di settimana corta, ad esempio, l'Amministrazione ha variato ben quattro turni giornalieri sui



cinque previsti d'obbligo in capo al poliziotto. Se a questo si aggiunge l'ostracismo in sede periferica dell'Amministrazione, che non ha consentito in sede di verifica l'accertamento dei nominativi che sono sottoposti a queste modalità d'impiego (reperibilità e cambio turno) in nome di una falsa violazione della privacy, risulta immediatamente palpabile e urgente la necessità di verificare i nominativi che hanno subito i cambi turni e quelli che sono stati impiegati in reperibilità al fine di verificare un'equa distribuzione non solo delle risorse aggiuntive, ma anche dei carichi di lavoro. Inoltre va sottolineato che l'Amministrazione ha dichiarato, a specifica domanda, che il numero degli interventi in reperibilità è stato pressoché inesistente, quasi a sottolineare un eccessivo ricorso a questo istituto senza che lo stesso fosse effettivamente necessario. Su questo specifico argomento alcune organizzazioni sindacali hanno anche ipotizzato il ricorso ad una diversa modulazione della reperibilità prevedendo, come era già in passato, un'indennità (facendo intendere ad una cifra inferiore a quella attuale) per il sol fatto di essere programmati in turno di reperibilità, con un'indennità aggiuntiva nel caso di intervento effettivo. Alla luce di tutto questo, il Siulp e la maggioranza delle sigle sindacali anche al fine di verificare l'attuale rispondenza dell'accordo rispetto ai due obiettivi per i quali è nato, hanno chiesto che l'Amministrazione fornisca i dati nominativi di coloro i quali sono stati impiegati in reperibilità o che hanno subito il cambio turno.

Unitamente a questi dati, è stato richiesto anche il numero dei colleghi che hanno effettuato i turni serali e notturni, con la distinzione di quelli che hanno espletato detti turni all'esterno (controllo del territorio, pattuglie stradali, pattuglie di vigilanza treni o stazioni ecc.). Tali dati sono stati richiesti per verificare se l'accordo proposto va ratificato così come proposto dall'Amministrazione, nell'ipotesi che pubblichiamo a seguire, o se invece sia giunto il momento di modificarlo attraverso la variazione degli importi dei singoli istituti, ovvero verificando la necessità di remunerare nuove fattispecie, come ad esempio, l'impiego nei turni serali e notturni, sia interni che esterni o privilegiando solo una delle due fattispecie in relazione alle risorse disponibili.

L'Amministrazione si è riservata di far conoscere i tempi entro i quali sarà in grado di fornire i dati richiesti.

In merito, il Siulp ha sottolineato con forza all'Amministrazione che questi dati, così come ha fatto con altri dati di interesse esclusivo della stessa, devono essere recuperati il più velocemente possibile. Giacché, diversamente, l'Amministrazione si assumerà la responsabilità di non far pagare il secondo livello di contrattazione in tempi brevi. Parimenti abbiamo richiesto il confronto per l'anno 2018. La richiesta scaturisce dalla necessità di condizionare il nuovo accordo per l'anno in corso da eventuali legittime aspettative che i colleghi possono maturare nell'erronea convinzione che, non essendoci comunicazioni diverse rispetto agli istituti dell'anno precedente, anche per il 2018 le fattispecie renumerate nel secondo livello di contrattazione restano invariate.

Sarà nostra cura informare tutti gli iscritti delle novità e degli sviluppi della trattativa.

COD.	F.E.S.I. 2017	NUMERO BENEFICIARI	NUMERO TURNI	media turni	IMPORTO lordo dipendente	TOTALE con stanziamento chiesto in riassegnazione
091F	REPERIBILITA' FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI	37.086	473.668	12,77	17,50	8.289.190,00
093F	SERVIZI RESI IN MONTAGNA	1.922	46.467	24,18	6,40	297.388,80
094F	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	96.847	22.232.418	229,56	4,42	98.267.287,56
097F	CAMBIO TURNO	68.554	406.412	5,93	8,70	3.535.784,40
099F	CAMBIO TURNO REPARTO MOBILE	5.837	57.924	9,92	50,83	2.944.276,92
<b>TOTALE</b>						<b>113.333.927,68</b>
Stanziamento FESI 2017 lordo dipendente						114.156.597,80
Spesa come da tabella per FESI 2017						113.333.927,68
differenza						822.670,12
COD.	F.E.S.I. 2017	NUMERO BENEFICIARI	NUMERO TURNI	media turni	IMPORTO lordo dipendente	TOTALE con stanziamento chiesto in riassegnazione
091F	REPERIBILITA' FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI	37086	473.668	12,77	17,50	8.289.190,00
093F	SERVIZI RESI IN MONTAGNA	1922	46.467	24,18	6,40	297.388,80
094F	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	96847	22.232.418	229,56	4,43	98.489.611,74
097F	CAMBIO TURNO	68554	406.412	5,93	8,70	3.535.784,40
099F	CAMBIO TURNO REPARTO MOBILE	5837	57.924	9,92	50,83	2.944.276,92
<b>TOTALE</b>						<b>113.556.251,86</b>
Stanziamento FESI 2017 lordo dipendente						114.156.597,80
Spesa come da tabella per FESI 2017						113.556.251,86
differenza						600.345,94
COD.	F.E.S.I. 2017	NUMERO BENEFICIARI	NUMERO TURNI	media turni	IMPORTO lordo dipendente	TOTALE con stanziamento chiesto in riassegnazione
091F	REPERIBILITA' FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI	37086	473.668	12,77	17,50	8.289.190,00
093F	SERVIZI RESI IN MONTAGNA	1922	46.467	24,18	6,40	297.388,80
094F	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	96847	22.232.418	229,56	4,44	98.711.935,92
097F	CAMBIO TURNO	68554	406.412	5,93	8,70	3.535.784,40
099F	CAMBIO TURNO REPARTO MOBILE	5837	57.924	9,92	50,83	2.944.276,92
<b>TOTALE</b>						<b>113.778.576,04</b>
Stanziamento FESI 2017 lordo dipendente						114.156.597,80
Spesa come da tabella per FESI 2017						113.778.576,04
differenza						378.021,76

## Congedo straordinario biennale retribuito in caso di handicap grave

Un nostro assiduo lettore ci scrive affermando di voler usufruire del congedo biennale retribuito per assistere la propria madre con un handicap grave. Saggiunge, tuttavia, di avere anche una sorella che concretamente potrebbe occuparsene. Chiede di conoscere se egli ne abbia diritto e in che termini. La normativa sul congedo straordinario retribuito, così come integrata dagli ultimi chiarimenti Inps, stabilisce, per la fruizione, un determinato ordine, tra parenti: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle. Ciò vuol dire che il primo beneficiario è il coniuge: in caso di suo decesso, patologia invalidante, o, comunque, mancanza, potranno fruirne i genitori; in loro assenza, si passerà ai figli conviventi, e, in mancanza di questi ultimi, ne fruiranno fratelli o sorelle conviventi. Solo nel caso in cui anche questi ultimi manchino, il diritto potrà trasferirsi a parenti e affini, conviventi, sino al terzo grado. Per mancanza, si intende ogni situazione giuridica assimilabile all'assenza, purchè certificabile. Al riguardo, sono ricompresi in tale categoria sia il divorzio, che la separazione legale, ma non quella di fatto. Per quanto riguarda il caso prospettato, oltretutto, ovviamente, risultare convivente con la madre, occorre un accordo con la propria sorella (o altro figlio convivente), poiché sono concessi due anni di congedo complessivi per ogni persona da assistere e, pertanto, non è possibile che due figli godano di due anni d'assenza cadauna, ma solo in totale.

---

### **Integrazioni correttive del D. L.vo 95 del 29.05.2017. Seguìto – Osservazioni critiche su requisiti richiesti per il conferimento della denominazione di “Coordinatore”**

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 4 aprile al Responsabile della Struttura di Missione per l'Attuazione della Revisione dei Ruoli del Personale della Polizia di Stato Dott. Antonino BELLA

*Facendo seguìto alle precorse segnalazioni abbiamo riscontrato una ulteriore criticità che emerge dalla verifica del coordinamento tra il testo del D. L.vo 95/2017 ed il DPR 335/1982, e segnatamente in relazione ai requisiti richiesti ai fini dell'attribuzione della qualifica di “Coordinatore” agli Assistenti Capo ed ai Sovrintendenti Capo che hanno maturato otto anni di anzianità nella qualifica. Si prevede infatti che tale attribuzione sia esclusa nei confronti di chi – sia Assistente Capo che Sovrintendente Capo - pur in possesso della richiesta anzianità di servizio, “nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a distinto”. E questo quando la partecipazione ai concorsi da Vice Sovrintendente (art. 24 quater, co. 2, DPR 335/1982) ed a quello da Vice Ispettore riservato agli interni (Art. 27 comma 1, lettera b), DPR 335/1982) è consentita a chi “nell'ultimo biennio ... abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono”. È di evidenza palmare l'irragionevolezza che porta ad esigere requisiti per l'accesso ad una mera denominazione del medesimo ruolo più severi di quelli previsti per - la partecipazione al concorso per - accedere ad un ruolo superiore. Un paradosso acuito dal fatto che per l'attribuzione della denominazione di Coordinatore si richiede il possesso del requisito minimo almeno per il triennio precedente, mentre ci si accontenta di risalire ai soli due anni precedenti per l'ammissione al concorso per accedere al ruolo superiore. Riteniamo pertanto che nel decreto correttivo in fase di predisposizione debba essere apportata una modifica che rimuova questa incomprensibile distonia, quantomeno omologando i requisiti, di merito e di durata, richiesti per l'accesso alla denominazione di Coordinatore e per la partecipazione ai corrispondenti concorsi da Vice Sovrintendente e da (interno per) Vice Ispettore. Fermo restando che, sempre in ossequio al principio di ragionevolezza, per l'accesso alla denominazione di Coordinatore sarebbe a nostro modo di vedere opportuno prevedere il possesso di requisiti assai meno stringenti. Restiamo dunque in attesa di un riscontro a questa nostra sollecitazione.*

*Con rinnovati sentimenti di stima.*

---

### **Concorso interno, per titoli, a 2842 posti per vice ispettore**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), con ordinanza 00968/2018 REG.PROV.CAU del 21 febbraio 2018, ha respinto l'istanza cautelare relativa al ricorso presentato da un gruppo di Sovrintendenti della Polizia di Stato per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di concorso interno, per titoli, a 2842 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, nelle parti in cui non si è provveduto ad inserire nei titoli di merito le diversità dei corsi quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo rispetto al quattordicesimo, nonché al diciottesimo e seguenti, in quanto provenienti da anzianità e formazione diversa (i primi, vincitori di concorso con esame preliminare, esame psicoattitudinali e corso di formazione di sei mesi ed esame finale; i secondi con avanzamento per anzianità e con corsi di formazione di tre mesi). Si tratta, ovviamente, di un provvedimento di rigetto che attiene alla fase cautelare e non riguarda, quindi, il merito della domanda. Nella motivazione dell'ordinanza si legge che “... allo stato, la domanda cautelare risulta del tutto sprovvista dell'attualità del danno, atteso che la paventata impossibilità di ottenere l'avanzamento di carriera non è suffragata da elementi aventi il carattere della concretezza, non risultando allo stato fissati i criteri di valutazione dei titoli dalla competente Commissione”.

---

### **Un'interpretazione innovativa dell'art. 42 bis del testo unico del pubblico impiego**

Il trasferimento temporaneo del genitore, per poter esercitare il proprio ruolo familiare, è previsto dall'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, norma che è stata profondamente modificata dalla novella di tre anni or sono (c.d. “Legge

Madia”, n. 124 del 2015). Invero, la norma ante riforma prevedeva, infatti, che il dipendente pubblico genitore di un minore di tre anni potesse essere assegnato ad altra sede dell'Amministrazione nella cui Regione o Provincia l'altro genitore svolgesse la propria attività lavorativa, a condizione che sussistesse un posto vacante e previo assenso sia dell'Amministrazione di provenienza sia di quella di destinazione. La norma prevedeva, inoltre, che il dissenso dovesse essere motivato. L'art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, a seguito della riforma del 2015, prevede ora che, sussistendo i predetti requisiti di legge, l'eventuale dissenso dell'Amministrazione deve essere motivato e limitato a casi od esigenze eccezionali. Il TAR Veneto (Sez. I), con sentenza n. 316 del 21 marzo 2018 ha fornito una interpretazione innovativa della disposizione di cui all'articolo 42 bis del testo unico del Pubblico Impiego, stabilendo che essa rientra tra le norme poste dal legislatore a tutela dei valori inerenti alla famiglia garantiti dagli art. 29, 30 e 31 Cost. che, sottolineando i doveri verso la prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l'esercizio di tale funzione, ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età. La sentenza è la conseguenza di un ricorso presentato da un finanziere che, alla fine del 2016, si è visto negare il trasferimento temporaneo presso altra sede per esigenze di genitorialità.

Il Comando generale della G. di F. ad agosto 2017 opponeva un diniego alla richiesta di trasferimento, motivando il provvedimento sulla base di generiche ed evasive esigenze di servizio individuate nel “deficit di effettivi”, peraltro non tenendo neppure conto dell'ingresso di nuove unità di personale, avvenuto proprio nel corso del 2017.

I giudici amministrativi hanno sentenziato che in presenza dei requisiti obiettivi, nel caso di specie tutti pacificamente sussistenti, l'interesse legittimo del ricorrente poteva non essere soddisfatto solo di fronte a riconosciute, superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione. Orbene, a giudizio del TAR tali esigenze debbono congruamente e compiutamente esser motivate e, dopo l'aggiunta operata con la L. 124 del 2015, devono essere di natura eccezionale e non sono più quindi identificabili col mero disagio all'attività della Pubblica amministrazione, bensì con l'effettivo pregiudizio al buon andamento della stessa. Alla stregua della pronuncia in commento, quindi, può affermarsi che il trasferimento temporaneo per le esigenze di genitorialità costituisce un vero e proprio diritto del lavoratore che può essere limitato esclusivamente in casi od esigenze eccezionali che l'Amministrazione dovrà adeguatamente rappresentare nel proprio diniego.

---

### **Cumulo tra stipendio e pensione privilegiata**

Gli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, divenuti inidonei e transitati al diverso ruolo civile, che abbiano almeno un'invaldità riconosciuta dipendente dal precedente servizio e ascrivibile a una delle otto categorie di Tab. A del DPR 915/78 e smi, hanno diritto al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio. Il principio è affermato in una importantissima sentenza delle sezioni riunite della corte dei conti, che pone fine ad anni di contenzioso. Trattasi della Sentenza n. 42/2017/QM pronunciata in data 15 novembre 2017.

Invero, l'art. 139 del DPR 1092/73 riconosce il diritto a percepire il trattamento pensionistico privilegiato, che deriva dal precedente servizio, con lo stipendio dovuto nel diverso ruolo civile.

Tuttavia, negli ultimi anni, una serie di decisioni rischiava di far prevalere l'orientamento più restrittivo sostenuto dall'Amministrazione. Quest'ultima eccitava il divieto di cumulo richiamando i concetti di “derivazione, continuazione e rinnovo” tra i due rapporti lavorativi, come previsto dal precedente art. 133, destinato però a disciplinare le sole pensioni ordinarie. La sentenza consegue al deferimento alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti da parte della I Sezione Centrale d'Appello, dinanzi alla quale era stata impugnata dall'Amministrazione una sentenza di primo grado della Sezione Puglia, favorevole al ricorrente. La decisione delle Sezioni Riunite ha escluso ogni rilevanza sia sui motivi del transito sia sulla “derivazione e continuazione” dal rapporto precedente e, valorizzando la diversità dei due rapporti e il principio di favor che l'ordinamento riserva agli invalidi per servizio, ha riconosciuto definitivamente il diritto di questi al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio. La sentenza, poiché è vincolante non solo per il giudizio oggetto della stessa, ma anche per tutti gli altri, dovrebbe far desistere l'Amministrazione dal dichiarare ancora inammissibili le domande di pensione privilegiata presentate dal personale transitato al diverso ruolo civile. Sono tantissimi i potenziali interessati. In particolare, tutti i transitati al diverso ruolo civile che finora non abbiano mai richiesto la pensione privilegiata oppure coloro che non abbiano impugnato i provvedimenti negativi dell'Amministrazione, convinti che il transito al ruolo civile, in quanto “derivazione, continuazione e rinnovo” del precedente servizio, lo vieterebbe. Con questa sentenza si aprono prospettive e rilevanti opportunità per tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. In caso di giudizio di inidoneità al servizio, potranno abbandonare la preoccupazione del transito al diverso ruolo civile, affrontando il passaggio con serenità e con la certezza di vedersi riconosciuto il diritto a due assegni mensili, uno per pensione privilegiata e l'altro per stipendio. Chi sia in procinto di passare a ruolo civile o è già transitato senza vedersi riconosciuto il diritto al cumulo potrebbe avere i requisiti per richiederlo.

A cura dello studio legale Avv. Maurizio Guerra

---

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 15/2018 del 7 Aprile 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati